Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Giovedì, 3 novembre 1927 - Anno VI — Numero 254

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2263.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1955.

Validità dei francobolli commemorativi del XXV anno di Regno di S. M. Vittorio Emanuele III.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1112, e 21 gennaio 1926, n. 320, che autorizzano l'emissione di speciali francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno del valore di cent. 60, lire 1 ed 1.25;

Riconosciuto opportuno di stabilire i termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno del valore di centesimi 60, lire 1 ed 1.25 sono dichiarati fuori corso di validità dal 1° gennaio 1928 e sono ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino al 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 265, foglio 172. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2264.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1940.

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti in forza dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, dai comuni di Lecco e Maggianico, ed annullamento di quelli dovuti dai comuni di Acquate, Germanedo, Laorca, Rancio di Lecco e San Giovanni alla Castagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, col quale furono stabiliti i contributi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sopra ricordato;

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, n. 3121, col quale furono aggregati al comune di Lecco i comuni di Castello sopra Lecco, Acquate, Germanedo, Laorca, Rancio di Lecco, San Giovanni alla Castagna e parte del comune di Maggianico;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie esistenti al 1° marzo 1924 nel comune di Castello sopra Lecco e nel territorio di Maggianico aggregato al comune di Lecco: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che i comuni di Lecco e Maggianico, della provincia di Como, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato rispettivamente in L. 25,600 ed in L. 4800 col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, è elevato a L. 52,000 per il primo, ed è ridotto a L. 4000 per il secondo, per il periodo 1° marzo 1924-31 dicembre 1928.

Art. 2.

Nell'elenco annesso al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, sono annullate le partite dei contributi relativi ai comuni di Acquate, Germanedo, Laorca, Rancio di Lecco e San Giovanni alla Castagna, della provincia di Como, con effetto dal 1° marzo 1924, e l'elenco stesso è rettificato, in conformità di quello annesso al presente decreto, nella parte relativa ai Comuni predetti ed a quelli di Lecco e Maggianico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 157. — SIROVICH.

ELENCO *delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° marzo 1924-31 dicembre 1928.*

Provincia di COMO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquate	6	800	4.800	—	—	—
2	Germanedo	2	"	1.600	—	—	—
3	Lecco	32	"	25.600	65	800	52.000
4	Laorca	4	"	3.200	—	—	—
5	Maggianico	6	"	4.800	5	800	4.000
6	Rancio di Lecco	4	"	3.200	—	—	—
7	S. Giovanni alla Castagna	4	"	3.200	—	—	—
	Totali	58		40.400	70		56.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2265.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1964.

Approvazione ed esecuzione della convenzione 13 settembre 1927, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Adria-Ariano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, numero 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; e 16 agosto 1926, n. 1595;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie, di cui al citato decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 13 settembre 1927 - V - tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti della provincia di Rovigo e della Società Veneto-Emiliana per costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Adria-Ariano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 265, foglio 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2266.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1954.

Emissione, su carta filigranata, di bollettini del valore di cent. 40, lire 2.50 e 5 da servire pel pagamento anticipato delle tasse relative alla spedizione dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 936, che autorizza l'emissione di bollettini per pacchi, stampati su cartoncino;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, che riduce alcune tasse postali;
Riconosciuto opportuno di provvedere all'emissione di bollettini per pacchi stampati su carta filigranata anzichè su cartoncino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, su carta filigranata, di bollettini del valore di centesimi 40, lire 2.50 e 5 da servire pel pagamento anticipato delle tasse relative alla spedizione dei pacchi postali.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate tutte le caratteristiche tecniche dei bollettini di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli attuali bollettini per pacchi da centesimi 40, lire 2.50, 3, 5, 8 e 13 saranno validi fino a tutto il 31 dicembre 1927 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati, fino a tutto il 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 265, foglio 171. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 settembre 1926, col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste il signor Morpurgo Carlo fu Ignazio;
Ritenuto che in data 3 ottobre 1927 il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Con effetto dal 3 ottobre 1927 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Morpurgo Carlo fu Ignazio da agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1927.
Modificazione alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto le norme esecutive per l'applicazione della precitata legge approvate con decreto Ministeriale in data 23 agosto 1926 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Nel secondo comma della lettera *A*) dell'allegato n. 2 annesso alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, le parole « l'incarico di capo servizio Armata » sono sostituite dalle seguenti « l'incarico di capo servizio di Comandi complessi ».

Roma, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1927.
Approvazione delle norme e tariffe per l'esercizio degli apparecchi elevatori e trasportatori elettrici e delle gru elettriche nel porto della Spezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 13 gennaio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di La Spezia;
Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, per l'esercizio degli apparecchi elevatori e trasportatori elettrici e delle gru elettriche nel porto della Spezia.
Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: Ciano.

Norme e tariffe per l'esercizio degli apparecchi elevatori e trasportatori elettrici e delle gru elettriche nel porto della Spezia.

Art. 1.

L'esercizio degli apparecchi elevatori e trasportatori elettrici, collocati al porto mercantile della Spezia è affidato in base al decreto del Ministero delle comunicazioni in data 13 gennaio 1926, all'Ufficio del lavoro portuale, il quale vi provvede con proprio personale.

L'uso degli apparecchi per il pubblico è regolato dalle norme fissate nelle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Gli apparecchi elettrici compiono il trasbordo del carbone fossile, dei fosfati e di altre merci, dalle stive sui carri ferroviari, o a deposito o nei galleggianti, e dai depositi o dai galleggianti sui carri ferroviari, e dai depositi o dai carri ferroviari nei galleggianti e da questi ai depositi.

Art. 3.

Chi desidera valersi degli apparecchi elettrici dovrà presentare domanda per iscritto all'Ufficio del lavoro, il quale ne prenderà nota in apposito registro, segnando anche l'ora della presentazione.

L'Ufficio ne darà subito ricevuta all'interessato.

Art. 4.

La domanda di cui nel precedente articolo dovrà indicare esattamente il nome della nave, la bandiera, la quantità e la specie della merce da scaricarsi ed approssimativamente la conformazione del vapore.

Nella domanda il richiedente dovrà anche specificare la quantità della merce che desidera mettere in chiatta o a deposito, con facoltà di modifica nel corso della discarica.

Nella domanda dovrà inoltre il richiedente dichiarare di sottomettersi a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5.

Quando nel carico di una nave partecipano più interessati, quello che vi ha la più forte partecipazione dovrà presentare alla Capitaneria la domanda per l'accosto, dichiarando con qual mezzo intende procedere alla discarica; ed i ricevitori di singole stive, che intendono servirsi degli elevatori, dovranno presentare all'Ufficio del lavoro la domanda di cui all'art. 3, assumendo, per la parte di loro spettanza, tutte le relative responsabilità.

Art. 6.

Ricevuta la domanda, l'Ufficio potrà far visitare la nave della quale si tratta per accertarsi che tanto nei riguardi dell'interna struttura, quanto per eventuali impedimenti esistenti nella stiva, nulla vi sia che possa rendere pericolose, difficili e disagiate le operazioni di scarico, nel quale caso potrà rifiutare lo scarico con gli elevatori elettrici, dandone notizia alla Capitaneria ed agli interessati entro due ore dalla presentazione della domanda o dell'ammissione a pratica, nel caso che la domanda sia stata presentata prima.

A richiesta, potrà il comandante del porto accordare che il piroscafo si ormeggi sotto gli elevatori prima della visita, ma dovrà il richiedente obbligarsi a scostarlo immediatamente ed a pagare un indennizzo di L. 100 a favore dell'esercizio degli elevatori qualora la visita riconoscesse che per l'interna struttura o per impedimento nella stiva non potesse essere eseguito lo scarico con gli elevatori.

Le decisioni dell'Ufficio del lavoro, relative al rifiuto di un piroscafo per lo scarico con gli elevatori, sono inappellabili.

Le domande per le navi rifiutate una volta a motivo della loro conformazione, non potranno più essere tenute in considerazione, se non quando si sarà dimostrato che nella struttura della nave furono portate modificazioni atte ad eliminare gli inconvenienti che dettero motivo al rifiuto.

Art. 7.

Le navi accostate sotto gli apparecchi elettrici dovranno valersi degli stessi per il trasbordo dell'intero carico, salvo casi eccezionali per i quali l'Ufficio del lavoro avrà ampia facoltà di accettazione o di rifiuto.

Art. 8.

Le navi accettate per la discarica sotto gli elevatori, quando non vi sia posto disponibile sotto di essi, potranno ormeggiarsi negli altri punti di accosto per compiere la discarica a braccia, valendosi del turno generale o potranno rimanere in rada in attesa di ottenere il posto sotto gli elevatori.

Quando ai numeri uno e due o altri punti delle banchine fossero accostate navi che chiedessero di scaricare con gli elevatori e a due dei numeri tre, quattro e cinque ve ne fossero accostate altre scaricanti a braccia, la Capitaneria provvederà per il cambiamento di posto, a condizione che la la nave scaricante a braccia abbia la possibilità di attraccare ai numeri uno o due.

In questo caso le spese relative al movimento, cioè pilotaggio, disormeggio, ormeggio e sistemazione tavoloni da sbarco, saranno sopportate dal richiedente.

Le navi che trovansi sotto gli elevatori, potranno, in seguito a domanda delle parti interessate e semprechè non ne derivino danni ai terzi, ottenere di cambiare posto.

Relativamente alla nave che rinuncia all'ormeggio ove si scarica a braccia, per attendere di scaricare sotto gli elevatori, la decorrenza delle stallie, in rapporto ai patti del contratto di noleggio, dovrà essere stabilita per diretto accordo fra il capitano ed i ricevitori, dovendo l'Ufficio del lavoro rimanere assolutamente estraneo a tale accordo e ad ogni possibile conseguenza.

Art. 9.

La nave accettata per lo scarico con gli apparecchi elettrici dovrà occupare il posto assegnatole entro tre ore decorrenti dalla partecipazione dell'accettazione, se il posto si trova già libero, e dal momento nel quale il posto si rende libero nel caso contrario.

Trascorso questo tempo, senza che la nave sia accostata, essa perderà il turno di ormeggio, qualunque sia la causa del ritardo, eccezione fatta per i casi di impedimento dovuto a giornate o parti di giornata dichiarate non lavorative per cattivo tempo.

Art. 10.

Il diritto di scaricare una nave col mezzo degli apparecchi elettrici non può essere ceduto ad altra nave.

Art. 11.

L'Ufficio non assume nessuna responsabilità se, per causa di avarie od altro, dovesse essere sospeso parzialmente o totalmente il funzionamento degli apparecchi elettrici, e così pure per i casi di scioperi e di forza maggiore.

Sono a carico del ricevitore tutte le maggiori spese e compensi richiesti dai lavoratori e riconosciuti fondati per scomodità di stive che possono ritardare la discarica. Tali spese verranno inappellabilmente stabilite dall'Ufficio del lavoro. Il richiedente ha obbligo di provvedere per proprio conto alla sorveglianza delle operazioni che si eseguono con macchinari, a preavvisare in tempo le variazioni da apportarsi nelle squadre di lavoro, e quando intende lavorare in ore straordinarie od in giorni festivi, in relazione ai propri interessi nella discarica e al contratto di noleggio.

Fuori di questi casi, l'obbligo ed il diritto dell'Ufficio del lavoro si limita alla discarica di 300 tonnellate giornaliere, per ogni elevatore sulle navi con carico di carbone minuto e fosfato, e di 250 per ogni elevatore sulle navi con carico di carbone grosso, con piena facoltà di poter compiere nell'orario normale tutto il quantitativo di cui gli apparecchi sono capaci. L'Ufficio è in facoltà di accordare lo scarico con un solo elevatore ed in questo caso l'obbligo e il diritto si limita a 300 tonnellate per carbone minuto, fosfati, piriti, minerali e merci affini alla rinfusa, e 250 per il carbone grosso, ferma restando la condizione precedente.

Per lo scarico dei predetti quantitativi i commercianti hanno l'obbligo di provvedere i carri ferroviari occorrenti, ed in mancanza di supplire con galleggianti o depositi a terra.

Quando per mancanza di vagoni o altre cause impreviste, le squadre di lavoratori sono trattenute a disposizione, in attesa di poter prendere lavoro, compete loro a carico dei negozianti il compenso in ragione del tempo che esse sono state tenute a disposizione prendendo come base la giornata netta dei lavoratori a braccia.

Se il ricevitore del carico non volesse corrispondere tale compenso l'Ufficio ha facoltà di scaricare a terra a spese di esso o di sospendere la discarica, fissando in questo caso un indennizzo pari a quello che dovrebbe essere corrisposto per il quantitativo scaricato in meno alle 300 o 250 tonnellate stabilite come limite minimo per ogni elevatore.

Art. 12.

I diritti dovuti per lo scarico e carico saranno pagati secondo la fattura emessa dall'Ufficio, nel termine di 10 giorni dalla consegna, trascorsi i quali decorreranno gli interessi dell'8 % sull'importo delle fatture riservandosi l'Ufficio i privilegi dell'art. 671-4 del Codice di commercio per i ritardi ingiustificativi nei pagamenti stessi.

L'Ufficio può non accogliere domande di scarico avanzate dai datori di lavoro che ancora non abbiano saldato l'importo di precedenti discariche. I richiedenti si impegnano a non adire le vie giudiziarie per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa ad operazioni di scarico o carico fatte a mezzo dei macchinari se prima non avranno versato a saldo le somme dovute per le operazioni stesse.

Art. 13.

Il peso risultante dalla polizza di carico servirà, di regola, per la liquidazione dei diritti di scarico.

Art. 14.

Sono a carico del richiedente le spese per i movimenti eventuali delle navi accostate sotto gli apparecchi elettrici.

Art. 15.

L'Ufficio si riserva il diritto, negli ultimi due giorni della discarica, di far lavorare anche in ore straordinarie, qualora la discarica non proceda normalmente per fatto del richiedente, sempre computando a carico dello stesso la maggiore tariffa stabilita per detti lavori.

Art. 16.

Desiderando il richiedente far lavorare fuori orario dovrà darne avviso in tempo utile e cioè almeno tre ore prima del termine dell'orario giornaliero.

Sarà in facoltà insindacabile dell'Ufficio di aderire o meno alla richiesta.

Art. 17.

Analogamente si procederà per il lavoro in giorno festivo.

Per i giorni festivi si intendono quelli dichiarati tali a tutti gli effetti civili dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859, e dal R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779.

Art. 18.

Anche fuori dei casi di cui all'art. 15, l'Ufficio potrà, in casi eccezionali e per ragioni di necessità, disporre che si lavori fuori orario normale o in giorni festivi informandone la ditta interessata nei termini rispettivamente indicati dai precedenti articoli. Anche in questi casi rimane ad intero carico della ditta la provvista di quanto è necessario per la esecuzione del lavoro e la tariffa per lo scarico sarà quella fissata per il lavoro straordinario.

Art. 19.

L'Ufficio non assume responsabilità e quindi non risponde dei danni se non quando questi siano a lui imputabili, e l'accertamento sia richiesto al momento in cui i danni si siano verificati.

Art. 20.

L'osservanza degli obblighi risultanti dal presente regolamento incombe tanto al richiedente, quanto alla nave.

Quest'ultima è col richiedente responsabile verso l'Ufficio delle conseguenze di qualsivoglia infrazione, quando essa vi abbia parte di responsabilità.

Art. 21.

Con la semplice presentazione della domanda, il richiedente garantisce non trovarsi nella stiva, frammisto o sotto la merce dichiarata, alcun oggetto estraneo, e che la stiva non ha sistemazioni tali che possono provocare danno alla nave e agli elevatori.

Ove, per la presenza di tali oggetti o sistemazioni, le benne od altre parti degli elevatori vengano danneggiati, il danno e le conseguenze di esso saranno a carico del richiedente.

Per qualunque danno che nell'esercizio degli apparecchi elevatori venisse arrecato alle pubbliche e private proprietà o alle persone, nonchè agli apparecchi suddetti e loro accessori per fatto dell'equipaggio del vapore o di altro personale dipendente dalla ditta ricevitrice, sarà a carico di questa il pagamento del relativo ammontare od indennizzo.

I danni agli apparecchi elettrici e ai loro accessori che fossero prodotti dalle cause sopra accennate saranno accertati e liquidati con le norme di cui all'art. 177 del Codice per la marina mercantile.

Art. 22.

L'Ufficio, salvo i casi di sospensione parziale o totale del lavoro, deve lasciare a disposizione dei richiedenti tutti gli apparecchi di scarico liberi nelle seguenti ore:

dalle 7.30 alle 17.30 con sospensione dalle ore 12 alle 14 nei mesi da aprile a settembre inclusi;

dalle 7.30 alle 17 con sospensione dalle ore 12 alle 13.30 nei rimanenti mesi dell'anno.

Nei casi di lavoro straordinario, valgono le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18.

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito un'ora prima dell'inizio normale del lavoro e due ore dopo il termine di esso, nonchè quello compiuto durante l'intervallo meridiano.

Il lavoro compiuto nelle altre ore è considerato notturno.

Il lavoro eseguito nelle ore normali dei giorni indicati dall'art. 17 è considerato festivo.

Art. 23.

Le tariffe in base alle quali l'Ufficio eserciterà gli apparecchi elettrici sono quelle del fascicolo allegato.

Il Ministro: CIANO.

Tariffe per carico merci con elevatori elettrici nel porto della Spezia.

Carboni — Fosfati — Piriti.

1. — Da piroscafo o veliero a vagone, chiatta, deposito, carro stradale:

Carbone comune, per tonnellata L. 6.50;
Carbone grosso, per tonnellata L. 7;
Carbone mattonelle, per tonnellata L. 9;
Fosfati e piriti minute, per tonnellata L. 5.75;
Fosfati e piriti grosse, per tonnellata L. 6.25.

2. — Da chiatte a vagoni, deposito, carro:

Carbone comune, per tonnellata L. 5;
Carbone grosso, per tonnellata L. 5.50;
Fosfati e piriti minute, per tonnellata L. 4.50;
Fosfati e piriti grosse, per tonnellata L. 5.

3. — Da deposito a vagone o carro:

Carbone minuto, per tonnellata L. 4;
Carbone grosso, per tonnellata L. 4.50;
Fosfati e piriti minute, per tonnellata L. 4;
Fosfati e piriti grosse, per tonnellata L. 4.50.

4. — Da deposito o vagone a piroscafo (bunker):

Carbone comune, per tonnellata L. 7.

Condizioni speciali che fanno aumentare le tariffe.

Lo scarico da piroscafi aventi merci o passarelli aumenta di cent. 11 per tonnellata e per passerella o mezzo corridoio.

Lo scarico da piroscafi aventi corridoi, aumenta di centesimi 26 per tonnellata e per corridoio.

Quando le stive dei piroscafi sono tali che il carico nelle stive deve farsi ad un raggio maggiore di 5 metri dal centro del boccaporto lo scarico è gravato di L. 21 per metro per il 6° e 7° metro, di L. 31.50 per ogni metro successivo dopo il 7° metro.

Marmi.

Marmi in blocchi:

Da vagone a deposito, L. 6;
Da vagone a chiatte, L. 6;
Da vagone a veliero, L. 8;
Da vagone a vapore, L. 9;
Da deposito a vapore, L. 9;
Da deposito a veliero, L. 6.

Marmi in lastre:

Da vagone a deposito, L. 7;
Da vagone a chiatte, L. 7;
Da vagone a veliero, L. 9.50;
Da carro a veliero, L. 9.50;
Da vagone a piroscafo, L. 10.50.

Merci varie.

Rottami di ferro, L. 7;
Legnami da chiatta a vagone, L. 10;
Profilati di ferro a vagone, L. 7;
Lamiere di ferro a vagone, L. 7;
Fusti di minio a vagone, 7.50;
Yuta in balle da chiatta a vagone, L. 9;
Granito (da veliero), L. 6;
Legname in tronchi o tavole, L. 8;

(Da veliero o motoveliero con impiego del personale di bordo).

Da veliero o motoveliero con personale di terra per il lavoro di stiva, L. 12.

Tariffa a tempo.

L'Ufficio non esegue operazioni di scarico a giornata, però quando eventualmente la discarica di alcune merci dovesse procedere lenta per eseguire pesature e movimenti di merci, l'Ufficio può consentire l'uso delle macchine a tempo, lasciando ai richiedenti il pagamento dei compensi spettanti ai lavoratori.

Per l'uso delle macchine a tempo le tariffe sono le seguenti:

Una giornata di elevatore, L. 400;
Un'ora o frazione di ora, L. 60;
Una giornata di gru, L. 250;
Un'ora o frazione di ora, L. 50.

Nota. — Per tutte le merci non contemplate nel presente regolamento, le tariffe verranno stabilite volta per volta.

L'Ufficio non provvede a pesatura o copertura di merci, operazioni per le quali vanno applicate le tariffe previste dai lavoratori che le eseguono.

Compensi per lavoro straordinario festivo o notturno.

Tutte le tariffe su specificate si intendono per operazioni di scarico eseguite in ore normali di lavoro.

Per il lavoro straordinario o per quello compiuto in ore normali nei giorni festivi a norma dell'art. 22 le tariffe subiscono un aumento del 30 % per almeno 100 tonnellate.

Se non si raggiungano le 100 tonnellate l'aumento sarà del 50 %. Per il lavoro eseguito in ore notturne, secondo l'art. 22 citato, l'aumento della tariffa è del 100 %.

Nei giorni festivi, l'aumento per il lavoro eseguito in ore straordinarie o notturne è rispettivamente del 60 % e del 130 %.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1927.
Nomina di un membro nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, concernente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1925, n. 294, col quale si è provveduto alla composizione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili;
Vista la lettera in data 6 ottobre 1927, con la quale il comm. ing. Carlo Francesetti di Torino, membro della suddetta commissione, rassegna le sue dimissioni per ragioni di salute;
Ritenuta la necessità della sostituzione;

Decreta:

L'on. ing. Ernesto Galeazzi è chiamato a far parte della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, nominata con decreto Ministeriale 25 novembre 1925 in sostituzione del comm. ing. Carlo Francesetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1927.
Nomina del commissario straordinario alla Cassa di risparmio di Pergola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie III) sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pergola e di affidare temporaneamente la gestione della Cassa medesima ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Pergola è sospeso dalle sue funzioni ed è temporaneamente affidata la gestione della Cassa di risparmio medesima al sig. cav. Emanuele Rossi fu Giuseppe, con la funzione di commissario straordinario presso detto Istituto.

Roma, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1927.
Delega ai prefetti del Regno della facoltà di rilasciare concessioni per l'impianto di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o carburanti in genere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, contenente le norme per l'impianto di depositi o serbatoi di oli minerali o di lubrificanti, ovvero di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere;

Decreta:

Articolo unico.

Ai prefetti del Regno è delegata la facoltà di rilasciare le concessioni per l'impianto di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere.

Nel rilascio delle concessioni suddette i prefetti dovranno attenersi alle norme stabilite dal Ministero dell'economia nazionale, sentita la Commissione istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1927.
Proroga della data di chiusura della liquidazione delle Associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 13, penultimo capoverso, del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;
Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1926 e 20 giugno 1927, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 22 gennaio e il 24 giugno 1927 in virtù dei quali il termine per il compimento delle operazioni di liquidazione delle Associazioni fra utenti di caldaie a vapore venne stabilito al 31 ottobre 1927 - Anno VI;
Ritenuto, per le considerazioni svolte nella lettera 7 ottobre 1927, n. 357, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, che si rende opportuno protrarre al 31 dicembre corrente anno la data di chiusura delle operazioni della liquidazione delle Associazioni predette;

Decreta:

Articolo unico.

La data di chiusura della liquidazione delle Associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore è prorogata al 31 dicembre 1927 - Anno VI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 8 gennaio 1927 presentata dal sig. Dirler Giuseppe per la riduzione del suo cognome in quello di « Bergamini »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Dirler Giuseppe, figlio di fu Giovanni e della Kofler Teresa, nato a Merano il 6 settembre 1898, è ridotto nella forma italiana di « Bergamini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Merano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 24 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 22 ottobre 1926 presentata dal sig. Braunhofer Giuseppe per la riduzione del suo cognome in quello di « Bruni »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Braunhofer Giuseppe, figlio di fu Genuino e della Helfer Maria, nato a Racines il 19 luglio 1901, è ridotto nella forma italiana di « Bruni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Racines, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 27 novembre 1926 presentata dal sig. Gruber Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Gruberi »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Gruber Giovanni, figlio di ignoto e della Anna Gruber, nato a Silandro il 22 marzo 1901, è ridotto nella forma italiana di « Gruberi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Silandro, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome Roschatt è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Roschatt Luigi, figlio della fu Luigia, nato a Bolzano il 5 ottobre 1876, è restituito nella forma italiana di « Rosati » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Bolzano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 6 aprile 1927 presentata dal sig. Weger Giuseppe per la riduzione del suo cognome in quello di « Vegheri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Weger Giuseppe, figlio di Giuseppe e della signora Maddalena Agosti, nato a Gries-Bolzano il 23 aprile 1895, è ridotto nella forma italiana di « Vegheri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Gries-Bolzano mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome Deluggi è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere la forma originaria « Lucchi »;

Decreta:

Il cognome del signor Deluggi dott. Enrico, figlio di fu Giuseppe e della fu Schmid Maria, nato a Bolzano il 27 gennaio 1847, è restituito nella forma italiana di « Lucchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Bolzano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 18 ottobre 1926 presentata dal signor Regele Enrico per la riduzione del suo cognome in quello di Reghele »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Regele Enrico, figlio di fu Giacomo e della fu Perger Maria, nato a Bolzano il 28 gennaio 1867, è ridotto nella forma italiana di « Reghele » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Bolzano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 21 novembre 1926 presentata dalla signorina Pegger Irma per la riduzione del suo cognome in quello di « Peggeri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signorina Pegger Irma, figlia di fu Carlo e della Maria Sattleder, nata a Silandro il 5 settembre 1890, è ridotto nella forma italiana di « Peggeri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Silandro, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 24 novembre 1926 presentata dal signor Rainer Florino per la riduzione del suo cognome in quello di « Raineri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Rainer Florino, figlio di fu Giovanni e della Maria Gamper, nato a Senales il 4 maggio 1882, è ridotto nella forma italiana di « Raineri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Senales, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento:
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 5 aprile 1927 presentata dal signor Weger Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Vegheri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Weger Giovanni, figlio di Giuseppe e della Maddalena Agosti, nato a Bolzano il 13 giugno 1893, è ridotto nella forma italiana di « Vegheri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Bolzano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome Tabernar è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Tabernar, figlio di fu Giuseppe e della Baumann Teresa, nato a Egna il 5 aprile 1887, è restituito nella forma italiana di « Tavernari » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Egna, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 7 dicembre 1926 presentata dal signor Franch Germano per la riduzione del suo cognome in quello di « Franchi »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 del detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Franch Germano, figlio di Giorgio Franch e della Angela Franch, nato a Cloz li 11 settembre 1881, è ridotto nella forma italiana di « Franchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Cloz, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** **(Elenco n. 15).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	364526	56 —	Tealdi *Evelina* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Gambula Beatrice fu Antonio, ved. Tealdi, domic. a Cagliari.	Tealdi *Evangelina* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
»	789229	140 —	*Grandi* Gabriele fu Giovanni Battista, domiciliato a Racconigi (Cuneo).	*Grande* Gabriele fu Giovanni Battista, domiciliato come contro.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	471	Cap. 5,000 —	Serventi *Lydia* fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre Fiorio Paola fu Giovanni, ved. Serventi.	Serventi *Livia* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
3.50 %	773187	70 —	Gibello *Guido* di Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino.	Gibello *Aggiunto-Guido* di *Giovanni Battista*, minore ecc. come contro.
»	773330	1,893.50	Farenza *Serafina* fu Nicola, moglie di Cantore Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Muro Lucano (Potenza).	Farenga *Angela Serafina* fu Nicola, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	425451	160 —	Criscuoli Angelina fu *Francesco*, moglie di Stampacchia Enrico domic. a Benevento; vincolata.	Criscuoli Angelina fu *Antonio*, moglie, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di R. Tesoreria di Torino li 30-X-1924 pel deposito di 5 cartelle al portat. consolid. 3.50 % (1906)	2496	Cap. 50,000 —	Perona *Giovanni* fu Angelo.	Perona *Gioffredo-Giovanni* fu Angelo.
Cons. 5 %	154864	1,125 —	Di Serio *Filomena-Gemma* fu Ernesto, minore sotto la tutela di Di Serio Giuseppe fu Nicola, domic. a Palazzo San Gervasio (Potenza).	Di Serio *Filomena-Bianca-Gemma* fu Ernesto, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	444859 444860	175 — 175 —	Fontana Maria / Fontana Adele } di Priamo minori sotto la p. p. del padre, domic. a Torino, con usufrutto ad Abbasio Gabriella fu *Carlo-Francesco*, moglie di Paroletti Oscarre.	Intestata come contro / Intestata come contro } con usufrutto ad Albasio Gabriella fu *Francesco*, moglie ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 ottobre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: A. CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.